

CONDIZIONI GENERALI

Rif.: 058_022FW_v1

Maggio 2023

Disciplina Generale

Le presenti condizioni generali (di seguito "Condizioni Generali") si applicano a tutti i rapporti intercorrenti tra Fastweb S.p.a., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G., con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano 12878470157 (di seguito "Società") e terze parti suoi fornitori (di seguito "Fornitore" o "Fornitori") in relazione a quanto meglio dettagliato nelle Sezioni che seguono delle presenti Condizioni Generali. Ogni richiesta di fornitura avverrà mediante emissione da parte di Società verso il Fornitore di un ordine di acquisto (di seguito "Ordine" o "Ordini").

Il Fornitore sin da ora accetta che è facoltà delle società controllate e/o controllanti Fastweb S.p.a. emettere Ordini sulla base delle presenti Condizioni Generali, essendo in ogni caso espressamente escluso ogni vincolo di solidarietà tra le stesse.

- Sezione I: condizioni applicabili a tutti gli ordini di acquisto di beni e servizi, emessi da Società, come nel prosieguo definiti;
- Sezione II: condizioni applicabili a tutti gli ordini di acquisto di beni, emessi da Società, come nel prosieguo definiti;
- Sezione III: condizioni applicabili a tutti gli ordini di acquisto di servizi, emessi da Società, come nel prosieguo definiti;
- Sezione IV: condizioni applicabili a tutti gli ordini di acquisto di servizi per lo sviluppo e l'implementazione di progetti commissionati da Società;
- Sezione V: condizioni applicabili a tutti gli ordini di acquisto, emessi da Società, nei confronti Fornitori, in conseguenza di una commessa destinata ad una pubblica amministrazione.

Le Condizioni Generali devono intendersi integrate dalle condizioni speciali (di seguito "Condizioni Speciali") specificamente previste nell'Ordine, come nel prosieguo definito. Nel caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, le Condizioni Speciali prevarranno.

Le presenti Condizioni Generali, come integrate dalle Condizioni Speciali, prevarranno, in caso di contrasto, su eventuali condizioni contrattuali allegata e/o incluse nell'offerta del Fornitore; qualora non in contrasto queste ultime s'intenderanno comunque come non apposte.

Nel caso in cui le parti abbiano inteso disciplinare la fornitura mediante un contratto ad hoc ("Contratto") e questo Contratto sia stato sottoscritto sia da Società che dal Fornitore, le condizioni del Contratto troveranno applicazione al posto delle presenti Condizioni Generali. Resta salva la possibilità che le Parti abbiano inteso disciplinare, mediante sottoscrizione ed esplicita indicazione, specifici aspetti dell'Ordine tramite un Contratto ad integrazione delle presenti Condizioni Generali (ad esempio, per disciplinare diritti di licenza non regolati dalle presenti Condizioni Generali).

Definizioni:

In aggiunta alle altre definizioni che si rinvergono altrove nelle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini hanno il seguente significato:

"**Beni**" indica i prodotti forniti dal Fornitore come meglio dettagliati in Ordine.

"**Corrispettivi**" indica i prezzi concordati per i Beni e/o Servizi così come precisato nell'Ordine.

"**Personale**" indica i dipendenti, collaboratori e consulenti di Società o del Fornitore a seconda dei casi.

"**Servizi**" indica i servizi prestati dal Fornitore come meglio dettagliati in Ordine.

SEZIONE PRIMA (I)

Le Condizioni Generali di cui alla presente Sezione si applicano a tutti gli Ordini di Beni o Servizi.

1) Descrizione della prestazione

Il Fornitore fornirà quanto indicato nell'Ordine secondo i termini ivi previsti. Il Fornitore darà inizio all'esecuzione della prestazione soltanto dopo aver ricevuto un Ordine da parte della Società. La Società può richiedere la modifica dell'Ordine. In tal caso il Fornitore sottoporrà alla Società un'offerta specificando l'implicazione di tale modifica. Le modifiche accettate

dalla Società verranno precisate in un Ordine di modifica accettato dalle parti. Il Fornitore accetterà tutti gli Ordini conformi ai termini e alle condizioni delle presenti Condizioni Generali.

Resta inteso che Società emetterà Ordini secondo le proprie esigenze industriali ed a proprio insindacabile giudizio, con ciò a significare che le presenti Condizioni Generali non costituiscono alcun impegno per la Società, fatto salvo per quanto effettivamente ordinato in Ordine, né riconoscono al Fornitore alcun minimo garantito di fatturato.

2) Determinazione dei Corrispettivi

Il Fornitore offrirà i Beni e/o i Servizi alla Società ai Corrispettivi stabiliti in Ordine. I Corrispettivi per i Beni e/o i Servizi definiti nell'Ordine ed accettati dalla Società costituiranno l'unico importo dovuto al Fornitore da parte della Società.

3) Pagamenti ed accettazione

3.1 I termini e le modalità di pagamento verranno precisati nell'Ordine. Se non diversamente specificato nell'Ordine, il pagamento delle fatture avverrà a 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese. Il pagamento delle fatture non verrà considerato di per sé accettazione dei Beni e/o dei Servizi, in quanto tali Beni e/o Servizi verranno assoggettati a verifica e/o collaudo e accettazione o rifiuto in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Generali e/o nell'Ordine.

Nelle fatture dovrà essere evidenziata l'IVA a carico della Società, salvo nei casi in cui l'esenzione da tale imposta sia contemplata ai sensi delle vigenti leggi tributarie; in questi casi dovrà essere inviata alla Società una dichiarazione scritta sostitutiva con gli estremi della relativa P.I. o del C.F.. Le fatture dovranno riportare tra l'altro anche: (i) le coordinate bancarie dell'azienda di credito presso cui accreditare il bonifico; (ii) il numero dell'Ordine indicato sul frontespizio dello stesso; (iii) la data ed il numero del Verbale di Accettazione delle attività.

Eventuali fatture emesse dal Fornitore in assenza di Verbale di Accettazione sottoscritto dal Committente e/o le fatture che non riportino i dati formali indicati dalla Società, s'intenderanno sin d'ora respinte e non verranno processate.

3.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente 3.1, la Società sarà tenuta a corrispondere, previa intimazione scritta e/o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti, che, per espressa deroga delle parti al D.Lgs. 231/02, si convengono al tasso legale corrente. Resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti da parte della Società, a quest'ultima imputabile, non autorizzerà il Fornitore ad interrompere le prestazioni oggetto d'Ordine.

4) Garanzie

4.1 Garanzie contrattuali

Il Fornitore presta le seguenti garanzie contrattuali:

1. è in possesso dei requisiti, poteri e capacità necessari per sottoscrivere l'Ordine ed effettuare, le sue prestazioni non violano i termini di qualsiasi contratto, obbligazione, inclusa quella esistente tra il Fornitore ed i suoi utenti finali o qualsiasi legge, normativa o regolamento di cui questi è o sarà tenuto all'osservanza;
2. nessuna pretesa, obbligo, sottoposizione a pegno e/o qualsiasi azione è in corso o viene minacciata nei confronti del Fornitore tale che possa interferire con i diritti della Società derivanti dall'Ordine, nel rispetto delle normative nazionali e/o europee;
3. i Beni e/o i Servizi non violano diritti di privacy, pubblicità, reputazione o di proprietà intellettuale di terze parti;
4. qualora, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine, il Fornitore debba accedere, previa autorizzazione scritta della Società, ai sistemi di quest'ultima e ai dati in essi contenuti, si impegna a mantenere un'adeguata protezione, attenendosi scrupolosamente alle direttive tutte e/o procedure aziendali della Società che, qualora non già note al Fornitore, sarà onere di quest'ultimo richiedere preventivamente.
5. il Fornitore ottempererà a tutte le leggi e norme sulla protezione dei dati personali applicabili, porrà in essere e manterrà appropriate protezioni tecniche e di altro tipo per tutelare i dati personali, comunicando tempestivamente alla Società qualsiasi violazione della loro protezione, e coopererà pienamente con la Società qualora la Società richieda l'accesso ai dati personali in possesso del Fornitore, la loro correzione e la loro distruzione.
6. Il Fornitore si impegna, per la durata dell'Ordine e/o del Contratto e per il periodo di 1 anno dalla data di loro cessazione, a non formulare offerte di lavoro (sia sotto forma di rapporto di lavoro subordinato o anche di mera collaborazione, saltuaria o continuativa) direttamente o indirettamente attraverso aziende del lavoro o Head-Hunter o società similari, al Personale di Società che svolge attività legate all'esecuzione degli stessi. In caso di violazione dei presenti obblighi, il Fornitore dovrà corrispondere a Società, a titolo di penale, un importo corrispondente a numero 12 mensilità calcolate sulla base dell'ultima retribuzione lorda corrisposta al Personale di Società oggetto di assunzione, fatto salvo il maggior danno e fatta salva la facoltà di Società di risolvere, con effetto immediato, l'Ordine e/o tutti gli Ordini e/o il Contratto impattato/i dalla violazione.

4.2 Contenuto della Garanzia

Qualora i Beni e/o i Servizi non risultino conformi all'Ordine della Società può rifiutare i Beni e/o i Servizi e richiederne il relativo rimborso oppure chiedere al Fornitore di riparare o sostituire i Beni o di eseguire nuovamente i Servizi senza alcun addebito e in modo tempestivo, restando fermo ogni ulteriore rimedio di legge. In caso di inadempimento a quanto precede, la Società potrà far riparare o sostituire i Beni o far eseguire i Servizi da soggetti terzi ed il Fornitore rimborserà alla Società le spese da quest'ultima sostenute, fermo ovviamente restando ogni ulteriore rimedio di legge.

Gli eventuali vizi di cui risultassero affette le prestazioni tutte oggetto dell'Ordine dovranno essere denunciati dalla Società entro 30 giorni dalla scoperta.

5) Requisiti di sicurezza

La fornitura indicata in Ordine deve rispettare tutti i requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Compatibilmente con quanto oggetto dello specifico Ordine, il Fornitore conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche "Decreto") ed eventuali s.m.i., dichiara:

1. che i propri mezzi e le proprie attrezzature sono adeguati e idonei e dunque conformi alla normativa, primaria e secondaria, vigente in materia di prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di avere ottemperato ad ogni previsto obbligo in materia di formazione/comunicazione/informazione del proprio personale in relazione a tutti i rischi esistenti, generali e specifici, per la salute e sicurezza, correlati alle loro prestazioni lavorative e ai luoghi di lavoro nei quali operano;
2. (i) di aver preso atto delle informazioni, fornite dalla Società, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente in relazione alla propria attività ovvero (ii) in presenza di rischi di interferenza, di avere visionato e di accettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, comprensivo di quanto al precedente (i), redatto e consegnato dalla Società ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
3. che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008, provvederà inoltre a munire il proprio personale di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, impegnandosi a verificare che i lavoratori espongano tale tessera.
4. che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008, i costi relativi alla sicurezza sono pari all'importo indicato nell'Ordine.
5. nell'eventualità di cantieri temporanei o mobili, di aver visionato e di accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto e consegnato dalla Società ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 nonché di redigere il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) dello stesso Decreto.

Resta ovviamente inteso che per tutto quanto non espressamente disciplinato nei commi precedenti, le parti faranno esclusivo riferimento alla normativa, primaria e secondaria, vigente in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni regolamentari, nelle circolari dell'INAIL e nelle Linee Guida Ministeriali di settore, specificatamente applicabili alle prestazioni lavorative in Ordine.

5-bis) Tutela e protezione dell'ambiente

Il Fornitore, nell'esecuzione delle forniture dei beni e servizi oggetto delle presenti condizioni generali, deve rispettare la normativa applicabile e vigente, relativa alla tutela dell'ambiente, alla gestione dei rifiuti, nonché alla prevenzione dei fenomeni di contaminazione, inquinamento e/o danno ambientale e dei relativi rischi. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare ogni cautela ed accorgimento al fine di non cagionare i summenzionati fenomeni.

Qualora, per effetto dell'esecuzione delle forniture dei beni e servizi oggetto delle presenti condizioni generali, si verifici un fenomeno di abbandono di rifiuti e/o di inquinamento o contaminazione, oppure si verifichi un danno ambientale, ovvero una sua imminente minaccia, il Fornitore sarà tenuto al rispetto della normativa applicabile e vigente in materia di rimozione dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati, messa in sicurezza e ripristino ambientale, risarcimento del danno ambientale, nonché ad adempiere ai provvedimenti amministrativi al riguardo adottati dagli Enti ed Autorità competenti.

Il Fornitore sarà responsabile degli eventuali danni, patiti da Fastweb o da terzi, causati o occasionati dal mancato e/o non corretto adempimento dei summenzionati obblighi in materia ambientale. In ogni caso, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Fastweb in relazione a ogni pretesa, richiesta, diritto o molestia derivante da eventuali azioni promosse da terzi afferenti a fenomeni di abbandono o scorretta gestione dei rifiuti e/o inquinamento e/o contaminazione e/o danno ambientale, derivanti dall'esecuzione del contratto, intervenendo altresì negli eventuali giudizi intentati da terzi nei confronti di Fastweb in conseguenza di quanto sopra.

6) Assicurazione

Il Fornitore deve stipulare, a sua cura e spese, e mantenere operanti polizze assicurative con primarie compagnie di assicurazione operanti in Italia, in relazione all'Ordine.

In particolare il Fornitore dovrà provvedere a munirsi della copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per danni causati a persone e/o cose con un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

7) Risoluzione del Contratto - Recesso

1. Fermo quanto previsto in altri articoli delle presenti Condizioni Generali e/o in Ordine, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere l'Ordine, con effetto immediato e fermo restando ogni altro rimedio di legge, mediante comunicazione scritta all'altra parte, nel caso in cui si verifichi:

- a) un inadempimento agli obblighi contrattuali e non vi sia stato il pronto adempimento entro 15 giorni dalla data di formale intimazione scritta ad adempiere;
- b) violazione dell'art. 5 "Requisiti di sicurezza";
- c) violazione dell'art. 8 "Divieto di cessione del contratto" o dell'art. 9 "Cessione del credito"
- d) violazione dell'art.13 "Codice Etico e Modello 231"
- e) Violazione dell'art. 10 "Privacy e Riservatezza".

2. La Società potrà recedere in qualsiasi momento da un singolo Ordine, previa comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di 30 giorni, senza che null'altro sia dovuto a qualsiasi titolo al Fornitore, fatta eccezione per le prestazioni già eseguite correttamente alla data di recesso. Altresì tale facoltà di recesso potrà essere esercitata nel caso in cui si verifichi:

- a) un inadempimento agli obblighi contrattuali e non vi sia stato il pronto adempimento entro 30 giorni dalla data di formale intimazione scritta ad adempiere;
- b) una delle parti presenti istanza di fallimento, sia dichiarata fallita, divenga insolvente o incorra in altra procedura concorsuale;
- c) subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni;
- d) venga messa in liquidazione, volontariamente o coattivamente.

Alla cessazione per qualsiasi causa di un Ordine i diritti e gli obblighi delle parti cesseranno; tuttavia tale cessazione non avrà effetto sulla parte dell'Ordine già eseguita prima di detta cessazione, né sulle disposizioni dell'Ordine per le quali qui è espressamente prevista la loro vigenza oltre tale cessazione.

8) Divieto di Cessione del contratto

L'Ordine non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, dal Fornitore senza il preventivo consenso scritto di Società. Qualsiasi cessione non autorizzata dell'Ordine è nulla ed inefficace.

9) Cessione del credito

Solo previa approvazione scritta della Società, sono da intendersi cedibili a terzi i crediti vantati dal Fornitore, a fronte dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine.

10) Privacy e Riservatezza

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito il "Regolamento") e dal Codice in materia di dati personali di cui al D.lgs. n. 101/2018 (di seguito il "Codice"), le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa le modalità di trattamento, il regime di comunicazione e diffusione dei dati personali, se del caso anche di natura particolare e giudiziaria, che verranno trattati in virtù delle presenti Condizioni Generali e i conseguenti diritti degli interessati.

I trattamenti dei dati saranno effettuati nei limiti di quanto necessario all'esecuzione dell'Ordine e dei connessi adempimenti normativi e saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e comunque previa adozione delle misure di sicurezza richieste con riferimento alle categorie di dati trattati. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Società, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione del Regolamento e del Codice, ivi comprese quelle relative ai responsabili del trattamento e agli eventuali Data Protection Officer (laddove applicabile).

In osservanza della normativa sopra richiamata, il Fornitore si impegna sin da ora a sottoscrivere per accettazione eventuali atti vincolanti che dovessero rendersi necessari per il trattamento dei dati personali comunicati o comunque raccolti nell'ambito e in esecuzione dell'Ordine.

La Società non sarà responsabile delle eventuali violazioni del Fornitore alla disciplina in materia di riservatezza richiamata nel presente articolo. In ogni caso, la Società sarà tenuta indenne dal Fornitore da ogni costo, onere, danno, spesa, pregiudizio o responsabilità che siano conseguenza della violazione originata dal medesimo Fornitore con le azioni ed omissioni proprie e dei soggetti dei quali a qualunque titolo si avvalga.

Il Fornitore, consapevole della responsabilità professionale creata dal rapporto con la Società, si impegna a non fornire a terzi alcuna notizia concernente le attività oggetto d'Ordine a non fare delle notizie di cui venga in possesso durante lo svolgimento delle proprie attività un uso tale da recare pregiudizio alcuno al Committente.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Il Fornitore si rende altresì garante del rispetto degli impegni di cui sopra anche da parte del proprio personale incaricato del servizio.

Ai fini dell'Ordine, per informazioni riservate (qui di seguito "Informazioni Riservate") si intendono le informazioni trasmesse da una parte all'altra in forma scritta, grafica o comunque tangibile e identificate chiaramente come tali, ovvero, se trasmesse oralmente, ridotte in forma scritta, grafica o comunque tangibile e identificate come "Riservate" entro il periodo di 30 (trenta) giorni dalla data della trasmissione orale.

Tutte le Informazioni Riservate trasmesse da una parte all'altra verranno mantenute segrete dalla parte ricevente per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla cessazione dell'Ordine. A tale scopo, la parte ricevente si adopererà con la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le misure e le cautele con le quali mantiene segrete le proprie informazioni riservate di natura simile. La parte ricevente non userà le Informazioni Riservate se non per i fini di quanto sopra indicato. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti, collaboratori o consulenti delle parti solo se strettamente necessario per l'esecuzione dell'Ordine, fermo restando che anche tali dipendenti, collaboratori o consulenti saranno tenuti ad adempiere agli stessi obblighi di riservatezza di cui sopra e ferma restando la responsabilità della parte che ha trasmesso le informazioni, nei confronti dell'altra, per le eventuali violazioni agli obblighi di riservatezza commesse da detti dipendenti, collaboratori o consulenti.

Fermo restando quanto sopra, ciascuna parte potrà informare dell'esistenza e del contenuto del Contratto finanziatori, consulenti e intermediari finanziari al fine di poter gestire con tali terze parti operazioni di natura finanziaria.

Le previsioni di cui sopra non si applicano:

- alle informazioni che le parti abbiano legittimamente ricevuto da terzi estranei alle parti stesse o autonomamente prodotto;
- alle informazioni che siano divenute o divengano di pubblico dominio, per cause non imputabili alle parti.

11) Legge applicabile e Foro Competente

Gli accordi tra la Società ed il Fornitore sono regolati dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Ordine, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro.

12) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti relative all'Ordine saranno effettuate così come verrà precisato nell'Ordine stesso. Tutte le comunicazioni scritte relative all'Ordine verranno inviate agli appropriati contatti specificati nell'Ordine e saranno valide a partire dall'effettivo ricevimento. Le comunicazioni possono essere inviate elettronicamente, tramite posta elettronica certificata o registrata, o inviate tramite corriere.

13) Codice Etico e Modello 231

1. Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione dell'Ordine, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

2. Il Fornitore è consapevole che tale Decreto prevede la responsabilità diretta dell'ente per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, concussione, frode in danno dello Stato, ecc.).

3. Il Fornitore dichiara altresì di aver preso atto che la Società ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello"), nonché il codice etico (qui di seguito il "Codice Etico"), entrambi pubblicati sul sito www.fastweb.it. Il Fornitore, inoltre, dichiara di conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi al rispetto dei medesimi.

4. L'inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà la Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Società quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto. L'elenco dei reati di cui al decreto è tassativo ma potrebbe essere ampliato in futuro e la

presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto.

14) Sostenibilità

Fastweb è una Società Benefit, e persegue pertanto finalità di beneficio comune, impegnandosi nel generare un impatto positivo per le persone e le comunità, promuovendo l'affermazione di una cultura inclusiva, contribuendo alla riduzione degli impatti ambientali e alla lotta ai cambiamenti climatici. Fastweb si impegna per la tutela dei diritti umani e contrasta ogni forma di discriminazione.

Il fornitore dichiara di condividere i principi sopra espressi e si impegna a comportarsi in modo etico e socialmente responsabile con tutti i propri stakeholder.

15) Varie

Le presenti Condizioni Generali e/o l'Ordine potranno essere modificati solo per patto scritto firmato da procuratori delle parti.

16) Anticorruzione

La Società ha un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione e s'impegna ad agire con professionalità, correttezza e integrità nelle transazioni e nelle relazioni commerciali ovunque esse avvengano, ha inoltre implementato e attuato sistemi di contrasto efficaci contro i comportamenti corruttivi in ogni loro forma.

Le Parti dichiarano che, in relazione alla sottoscrizione del presente Ordine, i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti o terze parti, non hanno offerto, promesso, dato, sollecitato o accettato alcun indebito vantaggio, sia pecuniario che di altra natura.

Le Parti si impegnano ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della normativa applicabile in materia di corruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato ed inoltre, le parti si impegnano a non realizzare nessuno dei comportamenti, comunque, vietati dalle policy aziendali.

Le Parti si impegnano affinché il personale, i partner e, in generale, chiunque effettui attività per loro conto, non richieda, prometta o offra a soggetti terzi ovvero riceva omaggi, regalie o benefici, potenziali o effettivi da parte di terzi, siano essi pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio.

Il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare le Linee Guida Anti Corruzione e le altre policy aziendali in materia di prevenzione dalla realizzazione di comportamenti illeciti adottate dalla Società (pubblicate sul sito www.fastweb.it), e che, nell'attuazione dell'Ordine, adotterà misure ragionevoli per assicurare che essa stessa e tutti i soggetti sottoposti al suo controllo, determinazione o influenza, si conformino alle seguenti disposizioni.

Il Fornitore dichiara che, ai fini dell'Ordine, non ricorrerà a soggetti terzi, sottoposti a qualsiasi tipo di controllo o influenza, quale canale per la realizzazione di pratiche corruttive, illecite o, comunque, idonee a cagionare un pregiudizio di immagine alla Società, consentendo di associare il nome aziendale a fenomeni illeciti;

La Società, in caso di rilevate criticità, si riserva la facoltà di effettuare approfondimenti e richiedere evidenze documentali sulle attività oggetto del presente contratto.

Le Parti, inoltre, dichiarano che non vi sono state violazioni delle norme in materia di corruzione da parte del suo personale e/o di soggetti terzi con i quali eventualmente collabora e/o si avvale per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le Parti hanno facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., l'Ordine, in caso di inadempimento accertato da parte dell'altra Parte di uno o più obblighi previsti nel presente articolo

Il Fornitore da atto che nello svolgimento dei Servizi non utilizzerà Personale che nei tre anni antecedenti alla data di sottoscrizione dell'Ordine abbia avuto rapporti di lavoro o collaborazione con Pubbliche Amministrazioni che abbiano comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali di cui Società e/o o società da questa controllate o collegate o controllanti, abbiano potuto beneficiare

17) Valuta estera

In caso di corrispettivi in valuta estera (non Euro), il pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'Ordine è in valuta estera; la conversione in Euro è riportata in mera forma indicativa.

18) Portale qualifica e gare (CSP Portal)

Il Fornitore si impegna entro l'inizio dell'esecuzione del presente Ordine ad iscriversi al portale di qualifica e gare della Società (CSP Portal all'indirizzo [https:// supplier.coupa.com/](https://supplier.coupa.com/)) e a completare il questionario di qualifica, Altresì si impegna durante tutto il periodo di esecuzione dell'Ordine, e fino alla data prevista per l'esecuzione dell'ultimo pagamento, ad aggiornare la documentazione richiesta, con la periodicità indicata sul portale stesso per ogni documento. Il mancato

completamento del questionario o il mancato aggiornamento della documentazione richiesta potrà comportare la sospensione degli eventuali pagamenti dovuti al Fornitore fino alla regolarizzazione della propria posizione.

19) Forza maggiore

Al verificarsi di un evento di forza maggiore o caso fortuito che renda impossibile il rispetto, in tutto o in parte, dei termini previsti in Ordine, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Società via raccomandata A/R o PEC, anticipandone il contenuto via email ai referenti indicati in Ordine, l'evento ostativo ed i nuovi termini di adempimento dell'Ordine. La Società si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio i nuovi termini proposti, ferma la facoltà di risolvere l'Ordine o di recedere dallo stesso.

SEZIONE SECONDA (II)

Le Condizioni Generali di cui alla presente Sezione si applicano a tutti i Fornitori che vendono Beni alla Società sulla base di specifici Ordini.

1) Resa e trasporto

DDP in accordo ad Incoterms 2020, a meno di diversa indicazione nell'Ordine specifico o nel Contratto specifico.

Per la consegna dei Beni contattare il referente della Società di riferimento indicato in Ordine.

Su ciascun documento di trasporto dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Numero dell'Ordine.
- Posizione dell'Ordine alla quale la spedizione si riferisce.

2) Imballo

I Beni oggetto d'Ordine dovranno essere imballati in modo tale da evitare danneggiamenti in fase di movimentazione e trasporto. I costi di imballo sono a carico del Fornitore.

3) RAEE

La fornitura dei Beni oggetto d'Ordine è regolata dal DL 151/2005, D.lgs. 49/2014 e s.m.i. e relativi Decreti Attuativi in relazione alla responsabilità del produttore per la gestione e il sostenimento delle spese di smaltimento dei rifiuti RAEE senza che da ciò derivi alcun costo a carico della Società.

4) Accettazione della fornitura

L'accettazione dei Beni è condizionata dall'esito positivo del controllo qualitativo e quantitativo in fase di ricezione ("Verbale di Accettazione").

L'accettazione dei Beni non comporta assunzione di responsabilità da parte della Società in merito ad eventuali non conformità concernenti la quantità/qualità dei Beni e/o dei componenti degli stessi non rilevabili dall'esame degli imballi consegnati.

I controlli che la Società si riserva di eseguire consistono, in via esemplificativa e non esaustiva:

1*) Verifica in fase di ricezione

1**) documentale, per accertare la completezza e la congruenza del documento di trasporto e della documentazione attestante la conformità del prodotto ai requisiti specificati in ordine;

1**) visiva, per quanto riguarda:

1***) l'integrità dell'imballo del prodotto,

1****) la corrispondenza delle siglature sulle confezioni e sugli imballi,

1*****) la corrispondenza della quantità e della tipologia del prodotto fornito rispetto alla sopraindicata documentazione.

2*) Eventuali prove di laboratorio o collaudo.

Alla consegna i Beni dovranno aver ottenuto tutte le approvazioni e le omologazioni da parte dei competenti organi governativi italiani applicabili con particolare riferimento, ma non esclusivo, all'ambito di cui trattasi (es. Istituto Europeo Per Le Normative Sulle Telecomunicazioni) e rispettare tutte le regole imposte dalla normativa vigente per il loro uso e commercializzazione.

In difetto, il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese all'adeguamento dei Beni conformemente a quanto sopra, entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta, fermo restando l'applicazione di quanto previsto in caso di mancata consegna al successivo art. 5 "Consegna e Penali"

5) Consegna e Penali

I Beni verranno consegnati con le modalità e nei termini, che si considerano essenziali, specificati nell'Ordine. Società può cancellare o riprogrammare la data di consegna o cambiare il luogo di consegna secondo quanto specificato nell'Ordine. Il rischio di perdita e la proprietà sui Beni saranno trasferiti alla Società nel luogo di consegna come specificato nell'Ordine di riferimento. Se il Fornitore non sarà in grado di rispettare i termini di consegna pattuiti, il Fornitore dovrà darne prontamente notizia a Società, comunicandogli una nuova data di consegna e Società potrà richiedere al Fornitore una somma a titolo di penale pari all'1% (uno per cento) del valore dell'Ordine di cui si tratta per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento), salvo il risarcimento del danno.

Qualora, trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di consegna indicata, il Fornitore non sia in grado di garantire alla Società la piena disponibilità di quanto oggetto dell'Ordine, la Società si riserva la facoltà di risolvere l'Ordine gravato dal ritardo con effetto immediato e fermo restando ogni altro ulteriore diritto, come per legge, mediante comunicazione scritta al Fornitore.

6) Brevetti ed altri diritti di proprietà

Il Fornitore garantisce che i Beni sono esenti da difetti e sicuri per qualsiasi uso compatibile con le garanzie, le specifiche e i requisiti di cui all'Ordine.

I Beni saranno coperti da una garanzia di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna.

Il Fornitore garantisce alla Società che i Beni (incluso il relativo software) forniti alla Società ed il loro uso da parte della Società secondo l'Ordine non violano brevetti, diritti di autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale o segreti di terzi. Il Fornitore difenderà a sue spese e manterrà indenne la Società da rivendicazioni di terzi asserenti una tale violazione, manlevandola da tutti i costi, le spese ed i danni causati alla Società da tali rivendicazioni; da parte sua la Società dovrà prontamente comunicare al Fornitore ogni e qualsiasi informazione relativa a tali presunte violazioni e non dovrà interagire con i soggetti che eventualmente avanzassero tali rivendicazioni, se non previo accordo con il Fornitore. Fermo restando quanto precede, qualora a seguito di tale azione legale sia emesso contro la Società un provvedimento cautelare che impedisca l'uso o la libera disponibilità di un Bene o in caso di accertata violazione, il Fornitore dovrà, a sua scelta ed a sue spese, adottare una delle seguenti misure:

- a) ottenere per la Società dal titolare dei diritti cui la violazione si riferisce il diritto di continuare ad usare e disporre liberamente di detto Bene, o
- b) modificare detto Bene al fine di evitare la violazione, senza alterarne le specifiche funzionali concordate, o
- c) sostituire detto Bene con altro esente da violazione e conforme alle specifiche funzionali concordate,

fatto salvo, per la Società, ogni ulteriore diritto. Resta ovviamente inteso che l'eventuale adozione delle misure sopra indicate dovrà essere effettuata dal Fornitore avendo cura che alla Società non derivino disagi e/o disservizi nello svolgimento della propria attività e senza impatti economici per quest'ultima.

SEZIONE TERZA (III)

Le Condizioni Generali di cui alla presente Sezione si applicano a tutti i Fornitori che prestano Servizi a Società sulla base di specifici Ordini.

1) Collaudo e accettazione delle attività

I Servizi verranno prestati dal Fornitore con la dovuta diligenza e verranno eseguiti con le modalità e nei termini, che si considerano essenziali, specificati nell'Ordine. La Società può cancellare o riprogrammare la data di collaudo/esecuzione o cambiare il luogo di collaudo/esecuzione secondo quanto specificato nell'Ordine. Se il Fornitore non sarà in grado di rispettare i termini di esecuzione pattuiti, il Fornitore dovrà darne prontamente notizia alla Società, comunicandogli una nuova data di esecuzione e Società potrà richiedere al Fornitore una somma a titolo di penale pari all'1% (uno per cento) del valore dell'Ordine di cui si tratta per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento), salvo il risarcimento del danno.

Qualora, trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di esecuzione indicata, il Fornitore non sia in grado di garantire alla Società la piena disponibilità delle prestazioni oggetto dell'Ordine, la Società si riserva la facoltà di risolvere lo stesso con effetto immediato e fermo restando ogni altro ulteriore diritto come per legge, mediante comunicazione scritta al Fornitore.

Il Fornitore, nell'esecuzione dei Servizi, dovrà assicurarsi che le attrezzature e le apparecchiature impiegate siano in buone

condizioni di funzionamento ed idonee ad assolvere alle loro funzioni nel rispetto delle norme e criteri di sicurezza, anche qualora siano stati acquistati o noleggiati dal Fornitore.

Il Fornitore, a completamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in Ordine, dovrà: (i) lasciare il luogo di intervento in condizioni di massima sicurezza, eliminando ed evitando qualsiasi situazione pericolosa che in qualunque modo possa determinarsi in occasione dello sgombero del luogo di intervento; (ii) non modificare lo stato dei luoghi di intervento senza la preventiva autorizzazione scritta della Società; (iii) provvedere allo smaltimento di rifiuti, provenienti dalle prestazioni eseguite, in discariche per legge autorizzate a raccoglierci, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo al Fornitore venga corrisposto alcun ulteriore compenso.

Al termine delle attività il Committente verificherà le prestazioni svolte. A seguito dell'esito positivo delle verifiche verrà redatto il documento "Verbale di Accettazione" a fronte del quale il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura per il corrispondente importo dell'Ordine.

2) Fornitore e Personale del Fornitore

Il Fornitore è un appaltatore autonomo e i rapporti tra la Società e il Fornitore oggetto dell'Ordine non comportano né possono essere interpretati come rapporti societari, di associazione e/o collaborazione né ciascuna delle parti potrà essere considerata agente, dipendente o rappresentante dell'altra. La Società non si assume alcun impegno o responsabilità verso il Personale del Fornitore. Il Fornitore, in particolare:

1. garantirà che il Fornitore ed il proprio Personale ottemperino alle vigenti leggi, normative, ordinanze e ai requisiti per l'esercizio dell'attività;
2. sarà responsabile per la supervisione, il controllo, le retribuzioni, gli obblighi assistenziali e previdenziali, la salute e la sicurezza del Personale del Fornitore;
3. ottempererà a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri;
4. attuerà, nei confronti del proprio Personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del possibile Ordine, alla categoria e nella località in cui vengono svolte le attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località;
5. continuerà ad applicare i citati contratti collettivi dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del rapporto contrattuale;
6. potrà in essere con il proprio Personale opportuni accordi che gli permettano di adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.

Il Fornitore si impegna, contestualmente alla sottoscrizione dell'Ordine, a consegnare alla Società (a) la certificazione unica di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva del Fornitore ad una data antecedente di non oltre 30 (trenta) giorni la data di sottoscrizione dell'Ordine stesso, (b) copia del libro unico o comunicazione di assunzione dei dipendenti, impiegati nelle attività di cui in Ordine, inviata alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

Altresì il Fornitore si impegna sin d'ora a fornire alla Società l'elenco nominativo - periodicamente aggiornato - dei dipendenti impiegati nelle attività di cui in Ordine su carta intestata e firmata dal legale rappresentante (Elenco Nominativo): resta inteso che in caso di variazioni all'Elenco Nominativo il Fornitore s'impegna a consegnare alla Società la documentazione di cui al comma precedente, punto b).

Il Fornitore garantisce altresì che gli impegni di cui ai commi precedenti, verranno assunti anche dalle eventuali società terze alle quali il Fornitore, intendesse affidare in subappalto le attività di cui all'Ordine.

Il Fornitore manleva e manterrà indenne la Società nelle eventuali azioni a contenuto patrimoniale promosse da terzi contro di essa che traggano origine dall'organizzazione e/o esecuzione delle attività svolte dal Fornitore, per cui chiamato in causa dalla Società, è tenuto a dare allo stesso ogni più ampia garanzia.

Tale garanzia include le domande ed azioni dei dipendenti, collaboratori e/o soci del Fornitore e degli eventuali subappaltatori, delle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio per imposte, tasse, violazioni di permessi, autorizzazioni o licenze), e di terzi estranei.

In particolare, la manleva del Fornitore copre ogni eventuale esborso (ivi comprese le spese legali) e/o conseguenza pregiudizievole che il Committente dovesse sostenere e/o patire relativamente ad ogni genere di controversia instaurata nei propri confronti da parte del Personale del Fornitore e ciò, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, anche con riferimento a controversie riguardanti l'accertamento della diversa titolarità del rapporto di lavoro, gli obblighi di solidarietà di cui agli artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. n. 276/2003, etc. (...)

3) Sospensione dei termini di pagamento

Salvo quanto ulteriormente previsto dalla legge, dalle Condizioni Generali e/o dall'Ordine, la Società avrà diritto di sospendere i pagamenti dovuti in esecuzione dello stesso, nel caso di mancata consegna della documentazione di cui all'art. 18 - Sezione I- ed in particolare del DURC ai sensi dell'articolo che precede e/o di sua irregolarità, fino alla data di regolarizzazione degli stessi.

4) Subappalto

Il Fornitore non può avvalersi del subappalto per la prestazione dei Servizi oggetto dell'Ordine, salva autorizzazione scritta da parte di Società. Per la richiesta di tale autorizzazione, il Fornitore è tenuto a inviare comunicazione scritta alla Società precisando, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, le attività oggetto del subappalto, la ragione sociale della società subappaltatrice, le posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS del personale impiegato nei Servizi e fornendo i necessari elementi di valutazione alla Società in merito alla capacità della società subappaltatrice di eseguire la prestazione coerentemente ai requisiti contrattualmente fissati.

Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente articolo, la Società comunicherà, per iscritto, l'eventuale gradimento a fronte del quale il Fornitore potrà avvalersi della società per subappaltare eventuali Servizi. La mancata comunicazione da parte della Società, entro i predetti termini, sarà da intendersi come mancato gradimento della Società della società prescelta dal Fornitore, per cui quest'ultimo sarà tenuto, compatibilmente con le tempistiche in Ordine e con le modalità tutte di cui al presente articolo, a proporre una diversa soluzione.

Il Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l'eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l'ottemperanza della stessa alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell'Ordine, richiamandone i contenuti all'interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la tutela e la protezione dell'ambiente, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato.

Il Fornitore rimane comunque unico responsabile nei confronti della Società, anche per eventuali inadempimenti della società subappaltatrice.

La Società si riserva il diritto di revocare motivatamente autorizzazioni concesse, con un preavviso di sette giorni, entro i quali il Fornitore si impegna a provvedere all'allontanamento del subappaltatore. Resta inteso che in caso di revoca dell'autorizzazione al subappalto, il Fornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell'autorizzazione medesima.

SEZIONE QUARTA (IV)

Le Condizioni Generali di cui alla presente Sezione si applicano ai Fornitori per lo svolgimento di servizi professionali per lo sviluppo e l'implementazione di progetti e/o soluzioni tecnologiche commissionate dalla Società, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi, sviluppo, messa a punto, manutenzione, documentazione di software nonché servizi tecnologici, ricerche avanzate, attività di formazione, servizi per la qualità) sulla base di specifici Ordini. Le condizioni di cui alla presente sezione si applicano, qualora compatibili, in aggiunta in alle condizioni previste nella sezione III.

Qualunque Ordine emesso dalla Società è da intendersi "Chiavi in mano" relativamente alle specifiche ovvero alle finalità riportate nell'Ordine stesso, in altro allegato ovvero per volontà stessa delle parti.

1) Svolgimento delle attività

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura specificata negli Ordini, con obbligo di garantire alla Società i risultati ivi previsti.

Il Fornitore opererà con i rischi e le responsabilità che la sua qualità di imprenditore gli comportano e, quindi, con organizzazione e gestione di propri capitali, attrezzature, risorse e materiali necessari per garantire i risultati convenuti.

Il Fornitore dichiara e garantisce che nell'esecuzione di ciascun Ordine, si avvarrà solo di Personale con comprovata esperienza e competenza, regolarmente assunto alle proprie dipendenze e amministrato a norma di contratto e di legge.

Il Personale incaricato dal Fornitore dell'esecuzione degli Ordini dovrà rispettare, durante l'eventuale permanenza nelle sedi della Società, le disposizioni di sicurezza che regolano l'accesso, la presenza e la circolazione in dette sedi.

Eventuali impedimenti all'accesso nei locali della Società nei confronti del Personale del Fornitore, per ferie, festività, cause di forza maggiore, indisponibilità dei locali, non daranno origine a pagamenti, quando la fornitura è a prezzo concordato a consuntivo, o a maggiori addebiti in tutti gli altri casi.

2) Stato di avanzamento ed accettazione delle attività

Ad ogni scadenza prevista nell'Ordine il Fornitore consegnerà alla Società un rapporto sullo stato di avanzamento di quanto previsto in Ordine e sui risultati ottenuti, accompagnato dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore ad una data antecedente non superiore a 30(trenta) giorni. Resta inteso che in caso di mancata allegazione del DURC - nelle modalità di cui sopra - ovvero in caso di sua irregolarità, il Committente non procederà alla sottoscrizione del Verbale di Accettazione.

I risultati ottenuti, precisati sui rapporti di avanzamento dal Fornitore ed accompagnati dalla documentazione di cui al comma che precede, sono soggetti ad accettazione scritta (Verbale di Accettazione), da parte della Società sulla base della rispondenza alle specifiche, ai programmi, alle quantità ed alla qualità della fornitura richieste dalla stessa. In caso di rifiuto da parte della Società dei risultati della fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti, il Fornitore dovrà porvi rimedio a proprie spese entro 5 giorni solari dalla richiesta formulata dalla Società; in difetto, la Società potrà risolvere l'Ordine riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni derivante dalla mancata esecuzione della prestazione. Dalla nuova consegna alla Società dei risultati corretti decorrerà, nuovamente e per intero, il termine per l'accettazione della Società.

Ad esecuzione avvenuta di quanto in Ordine, oppure in caso di risoluzione anticipata dell'Ordine, il Fornitore consegnerà alla Società tutti i materiali, programmi, codici sorgenti, documenti, raccolta dati e quant'altro relativo all'Ordine disponibile presso il Fornitore stesso.

3) Corrispettivi e fatturazione

I corrispettivi indicati nell'Ordine s'intendono fissi ed onnicomprensivi di qualsivoglia spesa e/o onere a carico del Fornitore. Eventuali spese o costi non previsti in Ordine saranno riconosciuti dalla Società esclusivamente previa approvazione scritta.

Il Fornitore avrà diritto di emettere fattura verso la Società a seguito di accettazione da parte di quest'ultima dei verbali relativi allo stato di avanzamento della fornitura ovvero al "Verbale di Accettazione" dei risultati della fornitura.

4) Garanzie

Il Fornitore garantisce che il risultato della fornitura resa in base ad un Ordine sarà esente da errori e difetti e conforme alle specifiche o alle finalità ivi concordate.

Nonostante l'accettazione della Società, se venissero scoperti errori, anomalie, difetti o non conformità entro il termine di 12 mesi dopo l'accettazione da parte della Società dei risultati della fornitura, il Fornitore eliminerà entro 5 giorni tali errori, anomalie, difetti e non conformità, a sue spese.

5) Proprietà dei risultati

Il prodotto risultante dalla fornitura resa dal Fornitore in base ad un Ordine, inclusi i dati e i codici sorgenti, è di proprietà, a tutti gli effetti, della Società, ferme le garanzie di qualità e di funzionamento da parte del Fornitore.

In particolare, la Società avrà il diritto esclusivo di fare, farsi fare, usare, modificare, duplicare, vendere, concedere in licenza qualsiasi prodotto (hardware e/o software) facente parte dei suddetti risultati.

Qualsiasi utilizzo dei risultati predetti da parte del Fornitore dovrà essere autorizzato per iscritto da Società. Quest'ultimo avrà il diritto di rivendicare ed ottenere a suo nome e a sue spese in qualsiasi paese del mondo brevetti per invenzione e/o qualunque altra privativa (incluso il diritto d'autore) per la protezione dei suddetti risultati.

6) Garanzia sulla proprietà

Il Fornitore dichiara e garantisce che il prodotto di ogni Ordine è il risultato di uno sviluppo indipendente ed originale condotto dal Fornitore per la Società, esente da violazioni di diritti di brevetto, diritti di autore, segreti industriali o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi. Il Fornitore si impegna a difendere a sue spese ed a mantenere indenne la Società, le sue controllanti, le sue consociate ed i suoi clienti, diretti od indiretti, da qualsiasi azione legale che possa essere intrapresa da terzi contro di essi e basata su una tale violazione e da tutti i costi, le spese ed i danni da essi sopportati a seguito di tale azione, a patto che la Società dia pronta comunicazione scritta di una tale azione legale al Fornitore.

Nel caso in cui a seguito di tale azione legale venga emessa contro la Società, le sue controllanti, le sue consociate ed i suoi clienti un'ingiunzione della competente autorità giudiziaria che impedisca loro la commercializzazione e l'uso del prodotto in Ordine, il Fornitore a sua scelta ed a sue spese (a) procurerà per la Società, le sue controllanti, le sue consociate ed i loro clienti il diritto di continuare a commercializzare e/o usare il prodotto, oppure (b) modificherà il prodotto in modo da evitare detta violazione senza influenzare negativamente le specifiche funzionali, l'uso e le prestazioni del prodotto. Resta ovviamente inteso che l'eventuale adozione delle misure sopra indicate dovrà essere effettuata dal Fornitore avendo cura che alla Società non derivino disagi e/o disservizi nello svolgimento della propria attività e senza impatti economici per quest'ultimo.

Gli obblighi indicati in questo articolo permangono anche successivamente alla cessazione dell'Ordine.

7) Risoluzione

Fermo quanto previsto in altre previsioni delle presenti Condizioni Generali, la Società potrà considerare risolto di diritto un Ordine con semplice comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, se il Fornitore ritarda di oltre trenta (30) giorni di calendario la consegna finale o parziale dei risultati dell'esecuzione dell'Ordine, ovvero se il collaudo di una fase funzionale intermedia dia esito negativo e non vi si ponga rimedio entro il tempo richiesto. In questo caso nessun ulteriore importo, oltre a quelli eventualmente già corrisposti, sarà dovuto a copertura della fornitura o delle spese poste in essere dal Fornitore fino al momento della risoluzione.

La Società potrà altresì richiedere al Fornitore il rimborso degli anticipi versati, fermo restando il diritto di richiedere il pagamento dei danni causati dalla mancata esecuzione dell'Ordine nei tempi previsti.

All'atto della risoluzione dell'Ordine, il Fornitore – anche in caso di contestazione - consegnerà a Società tutti i risultati dell'opera svolta sino alla data di risoluzione, nella forma in cui gli sono disponibili e, ivi compresi i codici sorgenti, salvo diversa indicazione riportata nell'Ordine.

SEZIONE QUINTA (V)

Le Condizioni Generali di cui alla presente Sezione si applicano ad ogni Ordine emesso da Società nei confronti Fornitori in conseguenza di una commessa destinata ad una pubblica amministrazione come definita ai sensi della normativa vigente in materia e nello specifico dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..(di seguito "Pubblica Amministrazione").

1) Normativa pubblica

Il Fornitore è a conoscenza della normativa vigente in materia di contratti pubblici, in particolare D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti, vincoli, obblighi e conseguenze che discendono dalla stessa.

Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento quelli di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 85, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e di rispettare la normativa in materia di anticorruzione e antimafia impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto al Committente qualsiasi circostanza che possa influire sui requisiti di cui sopra ivi espressamente incluse le modifiche societarie e della compagine sociale ed il cambio dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del direttore tecnico.

La violazione di quanto sopra è causa di risoluzione dell' Ordine, ex art. 1456 c.c.. fermo in ogni caso l'obbligo da parte del Fornitore di tenere indenne e manlevata la Società da ogni esborso e/o sanzione applicata a quest'ultima ed imputabile al Fornitore, i cui importi potranno anche essere oggetto di compensazione con altre partite di debito/credito derivanti da contratti diversi in essere tra le parti. Per le finalità di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, il Fornitore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando esclusivamente personale che, nei tre anni antecedenti alla data di sottoscrizione del presente, non abbia avuto rapporti di lavoro o collaborazioni a qualsiasi titolo con Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi enti pubblici o enti di diritto privato in controllo pubblico) che abbiano comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali di cui la Società, il socio unico Swisscom o società da queste controllate o collegate, abbiano potuto beneficiare.

2) Penali

Qualora alla Società vengano erogate, da parte della Pubblica Amministrazione, penali a seguito di inadempimenti nell'esecuzione dell'Ordine, e qualora la responsabilità delle suddette penali sia riconducibile all'attività del Fornitore, Società si riserva il diritto di applicare al Fornitore le stesse penali erogate dalla Pubblica Amministrazione pro quota per la parte di attività eseguita dal Fornitore, salvo il risarcimento del danno.

3) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge.

L'Ordine si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ciascuna fattura del Fornitore dovrà contenere il riferimento all'Ordine cui si riferisce, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio, e dovrà essere intestata e spedita alla Società nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nelle Condizioni Generali e/o in Ordine.

La Società stessa dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale del Fornitore, dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni indicando espressamente il CIG e (ove previsto) il CUP (Codice Unico Progetto).

Il Fornitore si impegna a comunicare al Fornitore gli estremi del conto corrente di cui al comma che precede nonché i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente, obbligandosi altresì a comunicare alla Società eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale sia relativamente al conto corrente sia con riferimento i soggetti delegati, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Con la sottoscrizione dell'Ordine il Fornitore dichiara:

(1) di approvare espressamente tutte le Condizioni Generali collegate al presente Ordine:

- Disciplina Generale, Sezione I e II se l'Ordine ha ad oggetto la sola fornitura di beni oltre alla Sezione V se tale fornitura è effettuata in ambito pubblico;
- Disciplina Generale, Sezione I e III se l'Ordine ha ad oggetto la sola fornitura di servizi, oltre alla Sezione V se tale fornitura è effettuata in ambito pubblico;
- Disciplina Generale, Sezione I e II e III se l'Ordine ha ad oggetto la fornitura di beni e servizi, oltre alla Sezione V se tale fornitura è effettuata in ambito pubblico;
- Disciplina Generale, Sezione I, III e IV se l'Ordine ha ad oggetto la fornitura di servizi per lo sviluppo e l'implementazione di progetti commissionati da Fastweb, oltre alla Sezione V se tale fornitura è effettuata in ambito pubblico

Il legale rappresentante o il procuratore del Fornitore

Timbro e Firma _____

2) di approvare ai sensi dell'art. 1341 e ss. codice civile le seguenti clausole:

Sezione prima - art. 3 (Pagamenti ed accettazione); art. 4.2 (Contenuto della Garanzia); art. 5 (Requisiti di sicurezza); art. 7 (Risoluzione del Contratto - Recesso); art. 8 (Divieto di cessione del contratto); art. 9 (Cessione del credito); art. 11 (Legge applicabile e Foro competente); art. 13 (Codice Etico e Modello 231); art. 16 (Anticorruzione); Sezione seconda - art. 5 (consegna e penali); art. 6 (Brevetti ed altri diritti di proprietà) Sezione terza - art. (Collaudo e accettazione delle attività); 2 (Fornitore e Personale del fornitore); art. 3 (Sospensione dei termini di pagamento); (Subappalto); Sezione quarta - art. 2 (Stato di avanzamento ed accettazione delle attività); art. 3 (Garanzie); art.4 (Proprietà dei risultati); art. 5 (Garanzia sulla proprietà); art. 6 (Risoluzione). Sezione quinta - art.2 (Penali).

Il legale rappresentante o il procuratore del Fornitore

Timbro e Firma _____

Milano,